

OBBLIGHI di SEGNALAZIONE ai sensi della NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

(d.lgs. 231/2007 come da ultimo modificato dal d.lgs. 125/2019)

a seguito della Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione dal titolo “Attività di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” (prot. n. 185 pervenuta il 14/2/2019)

La presente fa seguito alla **Circolare richiamata (che si raccomanda di leggere integralmente)** con l’obiettivo di fornire alcuni elementi ulteriori che possano essere di ausilio nell’adempimento di quanto prescritto nella Circolare. **Le presenti indicazioni si rivolgono, pertanto, a tutti i colleghi che operano nell’ambito delle tre macro categorie individuate dalla legge** come procedure dalle quali scaturisce un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (c.d. “SOS”).

L’art. 10 della norma citata stabilisce infatti che le disposizioni in essa contenute (fra cui gli obblighi di SOS) si applicano agli **uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo**, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'**adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione**;
- b) procedure di **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati**.

Le **Pubbliche Amministrazioni** (secondo la definizione del comma 2 dell’art. 1 del decreto, che comprende anche le società controllate e partecipate limitatamente alla loro attività di pubblico interesse), “al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, sono tenute a **comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale**: **art. 10, c. 4 d.lgs. 231/2007**.

Cosa sia un’operazione “**sospetta**” si desume dall’art. 35 (sebbene esso non sia direttamente applicabile alle P.A. per le quali il riferimento è all’art. 10). E’ definita tale l’operazione che per “caratteristiche, entità, natura, o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti” porta a ritenere che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sempre l’art. 35 aggiunge che “**Il sospetto è desunto** dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”.

Ancora dall'art. 35 si desume che la **segnalazione delle operazioni sospette vada avviata senza ritardo** quando i soggetti obbligati:

- **SANNO**
- **SOSPETTANO** oppure quando
- sono presenti **MOTIVI RAGIONEVOLI PER SOSPETTARE**

che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. La stessa norma qualifica tra gli elementi di sospetto "il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente".

Nei casi in cui vi siano i motivi di cui sopra, occorre un'attenta riflessione anche sul proseguire o meno con le operazioni relative al procedimento in corso. L'art. 35 dispone comunque che **la segnalazione vada effettuata PRIMA di compiere l'operazione** (anche se, come detto, tale disposizione non è rivolta alle P.A.).

Si segnala **l'importanza delle segnalazioni in oggetto**, considerate le rilevanti finalità della legge e le **conseguenze previste in caso di inosservanza**: decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti (comma 6 dell'art. 10), sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (art. 60 c. 1) e le ulteriori misure di cui all'art. 66 del decreto in argomento.

Come indicato nella Circolare della Trasparenza, **l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)** - struttura indipendente presso la Banca d'Italia (art. 6 d.lgs. 231/2007) che ha il compito di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette ed analizzarle – ha adottato delle **ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, nelle quali ha fornito alcune importanti precisazioni ed ha individuato, al dichiarato scopo di "ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive", degli **indicatori di anomalia**, in presenza dei quali le Amministrazioni devono "svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili", precisando altresì che **l'elenco degli indici di anomalia non è da considerarsi esaustivo**, pertanto "vanno valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto". Nelle Istruzioni è stato anche precisato il contenuto della **comunicazione di sospetto di anomalia, da effettuarsi da parte di un Gestore**, che, per la **Regione Piemonte**, è stato individuato nel **Responsabile del Settore Trasparenza e Anticorruzione**.

Importanti le precisazioni fornite agli articoli 1 e 2 delle Istruzioni (rubricato "Comunicazioni") che si evidenziano di seguito:

- a) la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è **un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti**. Se ne desume di conseguenza che, in presenza del sospetto, la SOS vada effettuata anche qualora sia stata fatta denuncia di sospetto di reato alla Procura della Repubblica o in altri casi simili (almeno finché non pervengano chiarimenti in senso contrario)

- b) il **sospetto** deve essere basato su **una compiuta valutazione** degli elementi oggettivi e **soggettivi acquisiti** nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, **anche alla luce degli indicatori di anomalia**. Infatti, **la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili**. Tale valutazione non assume, peraltro, il carattere di indagine o attività investigativa, di competenza delle Autorità ad esse deputate. Il sospetto dovrebbe emergere nell'ordinaria operatività degli uffici, tenendo conto degli indicatori di anomalia e delle altre circostanze che caratterizzano la fattispecie
- c) le comunicazioni vanno effettuate **a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta**
- d) le comunicazioni vanno effettuate **anche** con riferimento ad **operazioni rifiutate o interrotte** nonché eseguite presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione
- e) **l'elenco degli indici di anomalia non è da considerarsi esaustivo**, pertanto "vanno valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto"
- f) vanno valutati sia gli **indicatori di carattere generale** che quelli **specifici per tipologia di attività**.

Le Pubbliche amministrazioni devono assicurare la **massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima**. Al contempo, le **segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza**.

Come indicato nella Circolare Trasparenza, per la segnalazione delle operazioni sospette è stata attivata una casella di posta elettronica: segnalazioni.antiriciclaggio@regione.piemonte.it. Sarà poi il Gestore a valutare la stessa con una breve istruttoria ed a trasmettere le informazioni all'UIF. **La segnalazione va corredata degli elementi indicati nella Circolare (pag. 4)**.

Gli INDICATORI di ANOMALIA: si distinguono in **soggettivi** (dove l'anomalia riguarda l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione) ed **oggettivi** (in cui l'anomalia è relativa alle modalità di richiesta o di esecuzione dell'operazione) e, in aggiunta, vi sono indicatori specifici per tre "settori" di attività: gli **appalti e contratti pubblici**, i **finanziamenti pubblici**, il settore degli **immobili** e del **commercio**.

Rinviando integralmente alla Circolare per l'elenco degli indicatori di anomalia, al fine di agevolarne la lettura si precisa che per **SOGGETTI** si devono intendere gli esecutori delle operazioni, le persone per conto delle quali le operazioni sono eseguite o, anche, le persone ad esse vicine (per vincoli di parentela o economici). Il concetto di **OPERAZIONE** è invece così definito all'art. 1 del decreto in argomento (c. 2, lettera t): ***l'attività consistente nella movimentazione, nel***

trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

Volendo operare una sintesi, esclusivamente a fini agevolativi nella lettura integrale degli indicatori, gli indicatori di anomalia si possono raggruppare nel seguente modo:

Soggetti :

a) in relazione all'ubicazione del soggetto

- il soggetto ha sede o interessi nei cosiddetti “Paesi a rischio”;
- il soggetto non ha legami con il territorio in cui chiede l'agevolazione.

b) in relazione all'attitudine del soggetto

- il soggetto fornisce informazioni incomplete o false
- il soggetto ritira la domanda di agevolazione quando gli vengono richiesti chiarimenti
- il soggetto dimostra scarsa conoscenza delle operazioni per le quali chiede l'agevolazione
- il soggetto ricorre a terze persone nelle relazioni con l'Ente, senza che vi sia adeguata motivazione

c) in relazione ai legami

- il soggetto ha legami con persone sottoposte a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro
- il soggetto ha legami con persone politicamente esposte
- il soggetto ha legami con ambienti legati al terrorismo

d) in relazione alle vicende societarie

- il soggetto è un'impresa con assetto proprietario opaco (scatole cinesi, presenza di trust, fondazioni e fiduciarie nella catena di controllo, ecc.)
- il soggetto è un'impresa in cui rivestono ruoli di rilievo persone che appaiono dei semplici prestanome
- il soggetto è un'impresa che sperimenta continue variazioni dell'assetto proprietario o del management o che ha avuto diverse interruzioni e riprese dell'operatività

- Il soggetto è un'impresa di recente costituzione che sembra finalizzata alla partecipazione a un Bando

e) in relazione al settore di attività

I settori considerati **maggiormente a rischio** sono:

- **rifiuti**
- **energie rinnovabili**
- **sanità**
- **no profit**

Operazioni :

- operazioni incoerenti con il profilo patrimoniale o l'ambito di attività
- acquisti a prezzi sproporzionati/ modifiche dell'iniziativa che comportino un aumento dei costi
- coinvolgimento di controparti riferibili allo stesso soggetto (per esempio società del gruppo che figurano come fornitori)
- richieste multiple su più bandi e/o provenienti da soggetti contigui (riferibile agli stessi soci o agli stessi amministratori)
- estinzione anticipata e improvvisa del finanziamento
- utilizzo di conti sempre diversi per le movimentazioni
- presentazione di polizze fidejussorie emesse da società estere

Si ricorda che diverse informazioni si acquisiscono tramite la c.d. **visura camerale** (cioè il certificato camerale relativo all'iscrizione dell'impresa presso l'Ufficio del Registro delle imprese), ordinaria e storica. E' pertanto raccomandata l'acquisizione di tale certificato, ottenibile tramite l'applicativo Telemaco (di cui sono state ottenute diverse utenze per la direzione).

Per quanto concerne **l'operatività con Paesi c.d. a rischio**, si allega l'elenco dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, adottato nel febbraio 2019 dalla Commissione Europea; lo stesso (che viene periodicamente aggiornato) è disponibile sul sito della Commissione Europea all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_781

Per agevolare nella **segnalazione** delle operazioni sospette da effettuare alla casella di posta sopra indicata, si allega un modello.

Allegati:

1. d.lgs. 231/2007 come da ultimo modificato dal d.lgs. 125/2019
2. Direttiva 843/2018 (di cui si consiglia di leggere i Considerando)
3. circolare del Settore Trasparenza ad oggetto "Attività di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" (prot. n. 185 pervenuta il 14/2/2019)
4. Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni adottate il 23 aprile 2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria
5. elenco dei Paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione Europea il 13 febbraio 2019
6. modello per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).